



## Concetto di “parti correlate” e Regolamento Consob Esame di un caso pratico

di Emanuele Rossi<sup>(\*)</sup> e Mario Bortone<sup>(\*\*)</sup>

**Il legislatore disciplina le operazioni con parti correlate dapprima nell'ambito delle società c.d. “aperte” (art. 2391-bis del codice civile) imponendo ai relativi organi amministrativi di adottare, secondo i principi indicati dalla Consob, le opportune procedure che assicurino la correttezza sostanziale delle operazioni concluse. In un secondo momento, in forza della Direttiva n. 2006/46/CE, attuata per mezzo del D.Lgs. 3 novembre 2008, n. 173, è stato anche aggiunto all'art. 2427 del codice civile il punto n. 22-bis, il quale impone alle società che concludono tali operazioni di ot-temperare a particolari obblighi informativi in Nota integrativa. Oltre a illustrare i suddetti interventi normativi, il presente contributo intende fornire alcune indicazioni di carattere pratico per la redazione di un possibile mo-dello di comportamento in materia di operazioni con parti correlate.**

### 1. Premessa<sup>1</sup>

Le operazioni con parti correlate rappresentano un tema molto delicato e significativo per le a-

<sup>(\*)</sup> Dottore Commercialista e Revisore Legale in Roma e Albano Laziale - componente della commissione diritto societario dell'ODCEC di Roma.

<sup>(\*\*)</sup> Dottore Commercialista e Revisore Legale in Roma - componente della commissione diritto societario dell'ODCEC di Roma.

<sup>1</sup> Elaborato tratto dal convegno tenuto presso l'ODCEC di Roma il 7 maggio 2012.

ziende italiane.

A detta del nome sono correlate le parti che risultano legate alla società per mezzo di un determinato rapporto, quale può essere ad esempio quello **partecipativo**; restando al caso dei gruppi aziendali può capitare che due società soggette ad un comune controllo concludano tra di loro un'operazione economica a condizioni non di mercato.

I motivi potrebbero essere di vario genere; è indubbio però che a prescindere dalle motivazioni gli *stakeholders* devono essere rassicurati circa i rischi potenziali sottesi a questi tipi di operazioni. Il legislatore ha inteso disciplinare le operazioni con parti correlate dapprima solo nell'ambito delle società c.d. “aperte”; il riferimento è all'art. 2391-bis del codice civile, inserito dall'art. 12, del D.Lgs. 28 dicembre 2004, n. 310, in vigore dal 14 gennaio 2005, tale per cui gli organi amministrativi delle società con strumenti diffusi tra il pubblico devono adottare, secondo i principi indicati dalla Consob, le opportune procedure che assicurino la correttezza sostanziale delle operazioni concluse con parti correlate.

In un secondo momento, in forza della Direttiva 2006/46/CE, attuata per mezzo del D.Lgs. 3 novembre 2008, n. 173, è stato anche aggiunto all'art. 2427 del codice civile, il punto n. 22-bis, il quale dispone che in **Nota integrativa** le società debbano riportare: “le operazioni realizzate con parti correlate, precisando l'importo, la natura del rapporto e ogni altra informazione necessaria per la comprensione del bilancio relativa a tali operazioni, qualora le stesse siano rilevanti e non siano state concluse a normali con-

dizioni di mercato ...”. Come precisato al secondo comma dell’art. 2427, per una compiuta definizione di parte correlata occorre fare riferimento ai principi contabili internazionali.

## 2. Definizione di parte correlata

In ambito Ias/Ifrs il principio che si occupa delle parti correlate è lo **Ias. n. 24 - informazioni su operazioni con parti correlate**. Tale principio è stato redatto nel 2003 e rivisto nel corso del mese di novembre 2009 (Regolamento UE n. 632/2010 del 19 luglio 2010, in vigore dal 2011). Un’operazione con una parte correlata è un **trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni** tra un’entità che redige il bilancio e una parte correlata, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo. È da intendersi “parte correlata” una persona o un’entità che è correlata all’entità che redige il bilancio. A tale riguardo i criteri di correlazione sono diversi a seconda che l’operazione sia intercorsa con una persona fisica piuttosto che con un ente di tipo diverso.

Per quanto riguarda le persone:

- a) una persona o uno stretto familiare<sup>2</sup> di quella persona sono correlati a un’entità che redige il bilancio se tale persona:
  - i) ha il **controllo** o il controllo congiunto dell’entità che redige il bilancio;
  - ii) ha un’**influenza notevole** sull’entità che redige il bilancio;
  - iii) è uno dei **dirigenti con responsabilità strategiche**<sup>3</sup>, dell’entità che redige il bilancio o di una sua controllante.

Per quanto riguarda le entità:

- b) un’entità è correlata a un’entità che redige il bilancio se si applica una qualsiasi delle seguenti condizioni:
  - i) l’entità e l’entità che redige il bilancio fanno parte dello **stesso gruppo** (il che significa che ciascuna controllante, controllata e società del gruppo è correlata alle altre);

<sup>2</sup> Si considerano familiari stretti di una persona, quei familiari che ci si attende possano influenzare, o essere influenzati da tale persona, nei loro rapporti con l’entità, tra cui:  
 a) i figli e il coniuge o il convivente di quella persona;  
 b) i figli del coniuge o del convivente di quella persona;  
 c) le persone a carico di quella persona o del coniuge o del convivente di quella persona.

<sup>3</sup> I dirigenti con responsabilità strategiche sono quei soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività dell’entità, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) dell’entità stessa.

- ii) un’entità è una collegata o una **joint venture dell’altra entità** (o una collegata o una *joint venture* facente parte di un gruppo di cui fa parte l’altra entità);
- iii) entrambe le entità sono **joint venture di una stessa controparte**;
- iv) un’entità è una **joint venture di una terza entità** e l’altra entità è una **collegata** della terza entità;
- v) l’entità è rappresentata da un **piano per benefici successivi** alla fine del rapporto di lavoro a favore dei dipendenti dell’entità che redige il bilancio o di un’entità ad essa correlata (fondo pensionistico).  
 Se l’entità che redige il bilancio è essa stessa un piano di questo tipo, anche i datori di lavoro che la sponsorizzano, sono correlati all’entità che redige il bilancio;
- vi) l’entità è controllata o controllata **congiuntamente** da una persona identificata al punto (a);
- vii) una persona identificata al punto (a) ha un’**influenza significativa** sull’entità o è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell’entità (o di una sua controllante).

In pratica, il concetto di parti correlate ed operazioni con parti correlate riguarda tutti i casi nei quali un gruppo di aziende sono **controllate e/o fortemente influenzate**, direttamente oppure indirettamente, fra di loro, per mezzo di imprese oppure persone (quali dirigenti di impresa con deleghe strategiche). La *ratio* della legge è abbastanza agevole: se un’azienda viene gestita facendo degli affari non a condizioni di mercato perché a vantaggio della controparte, occorre informare gli azionisti di minoranza e tutti coloro che hanno rapporti con l’impresa in questione (banche, fornitori, dipendenti, ecc..) delle possibili ricadute in termini economici e patrimoniali.

Per capire meglio il concetto di parti correlate si riporta il seguente esempio:

### Esempio

Il Sig. X è proprietario al 100% di un gruppo di aziende commerciali, per cui corre l’obbligo di redigere il bilancio consolidato.

Il Sig. X è contemporaneamente il titolare di una società di servizi (ovvero immobiliare) anche qui al 100%; la società di servizi/immobiliare del Sig. X potrebbe prestare i suoi servizi alle società del gruppo od avere la proprietà degli immobili dati in affitto sempre alle società del gruppo appartenenti al Sig. X, percependo

dei compensi ovvero dei canoni di locazione.

L'operazione economica avverrebbe tra due aziende diverse, ma è evidente che la **proprietà è la stessa**.

Ogni operazione, a partire dai servizi o dall'affitto dei locali prestati fra le due aziende, dovrà essere ben descritta in "Nota integrativa" perché trattasi di operazioni fra parti correlate<sup>4</sup>. È bene evidenziare come lo **Ias. n. 24 prima versione** obbligava il redattore del bilancio ad indicare come parte correlata, in sede di formazione del bilancio delle società operative, la società di servizi o immobiliare, mentre **non correva lo stesso obbligo** relativamente al bilancio della società di servizi o immobiliare.

Lo **Ias. n. 24 revised**, invece, obbliga a descrivere come parte correlata anche il rapporto fra la società di servizi o immobiliare e le aziende commerciali ed indicarlo nella "Nota integrativa" della società di servizi o immobiliare, ciò in virtù del fatto che è stato introdotto il concetto di "**correlazione reciproca**".

Questo appena descritto è un esempio di immediata percezione; più complicato sarebbe il caso in cui il proprietario della società di servizi o immobiliare fosse uno degli amministratori della società/gruppo di aziende operative oppure il caso in cui ci siano dei dirigenti fra di loro parenti nelle varie società.

Ecco perché l'UE parla di controllo, comune controllo, controllo congiunto e di influenza notevole.

Le operazioni con parti correlate non esprimono automaticamente un danno all'azienda ma evidenziano immediatamente che il perimetro aziendale "reale" è diverso da quello espresso nel bilancio civilistico e/o consolidato; quindi bisogna **leggere più bilanci** e con attenzione, per capire il vero contesto nel quale opera l'impresa. Sempre in ambito di rendicontazione c'è una **differenza importante fra lo Ias. n. 24** ed il disposto di cui al **n. 22-bis dell'art. 2427 del codice civile**: mentre lo Ias. n. 24 richiede che debbano essere riportate persino le "**informazioni aggiuntive**" necessarie ad evidenziare la possibilità che i risultati di bilancio possano essere stati influenzati dall'esistenza di parti correlate e da operazioni e saldi in essere con tali parti, inclusi gli impegni, nella Nota integrativa al bilancio redatto secondo i dettami del Codice

<sup>4</sup> Ove una delle società coinvolte avesse degli strumenti diffusi tra il pubblico, troverebbe applicazione anche il disposto dell'art. 2391-bis, con obbligo dell'adozione delle opportune procedure cui ci si soffermerà *infra*.

Civile dovranno essere indicate solo le operazioni che sono al contempo di "**importo rilevante**" e "**concluse non a valore normale di mercato**".

Per una quantificazione del **concetto di rilevanza** risulta di ausilio il regolamento Consob cui ci si soffermerà a breve, secondo il quale sono da considerare rilevanti le operazioni in cui almeno uno dei seguenti indici, applicabili a seconda della specifica operazione, risulti **superiore alla soglia del 5%**<sup>5</sup>:

- **indice di rilevanza del controvalore**, che misura il rapporto tra il controvalore dell'operazione e il patrimonio netto tratto dal più recente stato patrimoniale pubblicato dalla società ovvero, per le società quotate, se maggiore, la capitalizzazione della società rilevata alla chiusura dell'ultimo giorno di mercato aperto compreso nel periodo di riferimento del più recente documento contabile periodico pubblicato (relazione finanziaria annuale o semestrale o resoconto intermedio di gestione);
- **indice di rilevanza dell'attivo**, che misura il rapporto tra il totale attivo dell'entità oggetto dell'operazione e il totale attivo della società;
- **indice di rilevanza delle passività**, che misura il rapporto tra il totale delle passività dell'entità acquisita e il totale attivo della società.

Quanto alla definizione di "**normale condizione di mercato**", il parametro principale è il **prezzo** ma non solo, dovendosi prendere in considerazione anche i termini di pagamento (es. differimento non usuale dei termini di pagamento) e lo svolgimento di attività accessorie solitamente non previste.

### **3. Regolamento Consob**

Dopo anni di complessa gestazione il 12 marzo 2010 la Consob ha approvato il "**Regolamento**" recante disposizioni in materia di parti correlate (delibera n. 17221), dando così attuazione ai principi previsti dal legislatore all'art. 2391-bis del codice civile, come introdotto a fine 2004, con riferimento anche agli artt. 113-ter (disposizioni in materia di informazioni), 114 (comunicazioni al pubblico), 115 (comunicazioni alla

<sup>5</sup> Secondo il documento CNDCEC, "le informazioni sulle operazioni con parti correlate: problematiche applicative e casi pratici", per le aziende non quotate potrebbe essere considerato un valore pari al 10%, sempre in relazione ai medesimi indici.

Consob) e 154-ter (relazione finanziaria annuale) del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

Successivamente c'è stata una seconda deliberazione, la n. 17389 del 23 giugno 2010. Poi, con comunicazioni n. DEM/10078683 del 24 settembre 2010 e n. DEM/10094530 del 15 novembre 2010, sono state fornite indicazioni sugli orientamenti che la Consob intende seguire nell'attività di vigilanza, sull'attuazione del Regolamento in materia di operazioni con parti correlate.

A monte del Regolamento c'è stato un chiaro indirizzo del Parlamento che, con la riforma del diritto societario (legge delega 3 ottobre 2001, n. 366 e successive attuazioni), ha espresso la volontà di intervenire sulla materia, affidando alla Consob, in quanto Autorità di vigilanza e regolamentazione dei mercati finanziari, il compito di definire i principi generali della normativa, al fine di assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate.

L'intento primario della disciplina è stato quello di **rafforzare la tutela degli azionisti di minoranza** e degli altri portatori di interessi, attraverso il contrasto di eventuali abusi che possono scaturire nelle operazioni in potenziale conflitto d'interesse effettuate con parti correlate (tra queste, a mero titolo di esempio, fusioni, acquisizioni, dismissioni, aumenti di capitale riservati).

La rilevanza del tema è fuori discussione: in un sistema capitalistico come quello italiano, caratterizzato da frequenti intrecci azionari e da forti legami di gruppo, si assiste continuamente ad operazioni con parti correlate, rispetto alle quali si poneva da tempo un'esigenza di trasparenza, anche verso il pubblico, ed ancora, di correttezza sostanziale e procedurale, al fine di assicurare una loro effettiva corrispondenza all'interesse della società.

Come già evidenziato il Regolamento in analisi dà attuazione al disposto di cui all'art. 2391-bis del codice civile, secondo il quale gli organi amministrativi delle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio devono adottare delle procedure che regolino le operazioni con parti correlate in termini di competenza decisionale, di motivazione e di documentazione.

Per la nozione di parti correlate ed operazioni con parti correlate, anche la Consob si rifà allo Ias. n. 24 pertanto vale quanto detto in precedenza. Il Regolamento riporta, poi, definizioni funzionali a quelle di "parti correlate" e di "ope-

razioni con parti correlate" che vengono meglio specificate rispetto a quanto si è già detto.

#### 4. Controllo

Il controllo è il potere di **determinare le politiche finanziarie** e gestionali di un'entità al fine di ottenere benefici dalle sue attività.

Si presume che esista il controllo quando un soggetto possiede, direttamente o indirettamente, attraverso le proprie controllate, **più della metà dei diritti di voto** di un'entità a meno che, in casi eccezionali, possa essere chiaramente dimostrato che tale possesso non costituisce controllo.

Il controllo esiste anche quando un soggetto possiede la metà o una quota minore, dei diritti di voto esercitabili in assemblea se questi ha:

- il controllo di più della metà dei diritti di voto in virtù di un accordo con altri investitori;
- il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali dell'entità in forza di uno statuto o di un accordo;
- il potere di nominare o di rimuovere la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione o dell'equivalente organo di governo societario ed il controllo dell'entità è detenuto da quel consiglio od organo;
- il potere di esercitare la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute del consiglio di amministrazione o dell'equivalente organo di governo societario ed il controllo dell'entità è detenuto da quel consiglio od organo.

#### 5. Controllo congiunto

Si intende per **tale la condivisione**, stabilita contrattualmente, del **controllo** su di un'attività economica.

#### 6. Influenza notevole

L'influenza notevole è il potere di **partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali** di un'entità senza averne il controllo.

Un'influenza notevole può essere ottenuta attraverso il **possesso di azioni**, tramite clausole statutarie od accordi.

Se un soggetto possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), il 20% o una quota maggiore dei voti eserci-

tabili nell'assemblea della partecipata, si presume che abbia un'influenza notevole, a meno che non possa essere chiaramente dimostrato il contrario.

Di contro, se il soggetto possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), una quota minore del 20% dei voti esercitabili nell'assemblea della partecipata, si presume che la partecipante non abbia un'influenza notevole, a meno che tale influenza non possa essere chiaramente dimostrata.

La presenza di un soggetto in possesso della maggioranza assoluta o relativa dei diritti di voto, non preclude necessariamente ad un altro soggetto, di avere un'influenza notevole.

L'esistenza di influenza notevole è solitamente segnalata dal verificarsi di una o più delle seguenti circostanze:

- la rappresentanza nel consiglio di amministrazione o nell'organo equivalente, della partecipata;
- la partecipazione nel processo decisionale, inclusa la partecipazione alle decisioni in merito ai dividendi o ad altro tipo di distribuzione degli utili;
- la presenza di operazioni rilevanti tra la partecipante e la partecipata;
- l'interscambio di personale dirigente;
- la messa a disposizione di informazioni tecniche essenziali.

## **7. Società controllata**

Sono considerate imprese controllate, **oltre a quelle indicate nell'art. 2359**, primo comma, del codice civile, anche:

- a) le imprese, italiane o estere, su cui un soggetto ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge applicabile consenta tali contratti o clausole;
- b) le imprese, italiane o estere, su cui un socio, in base ad accordi con altri soci, dispone da solo di voti sufficienti ad esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria.

## **8. Società collegata**

Una società collegata è un'entità, anche senza personalità giuridica, come nel caso di una società di persone, in cui un **socio eserciti un'influenza notevole** ma non il controllo od il controllo congiunto.

L'influenza si presume quando nell'assemblea or-

dinaria può essere esercitato **almeno un quinto dei voti** ovvero **un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati** (art. 2359, comma 3).

## **9. Joint Venture**

Una *joint venture* è un **accordo contrattuale** con il quale due o più parti intraprendono un'attività economica sottoposta a controllo congiunto.

## **10. Concetto di rilevanza**

Come anticipato il Regolamento prevede alcune definizioni relative al concetto di "operazioni di **maggior rilevanza**", di "operazioni di **minore rilevanza**" e di "operazioni ordinarie".

Riguardo alle operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza, le procedure interne individuano **criteri di tipo quantitativo** per l'identificazione delle operazioni di maggiore rilevanza. È stato già detto che a tale riguardo la Consob ritiene rilevanti le operazioni cui corrisponde un indice di rilevanza **superiore alla soglia del 5%**, in riferimento ai seguenti tre rapporti:

- indice di rilevanza del controvalore;
- indice di rilevanza dell'attivo;
- indice di rilevanza delle passività.

Le società valutano se individuare soglie di rilevanza inferiore a quelle indicate, per operazioni che possano incidere sull'autonomia gestionale dell'emittente (ad esempio cessioni di attività immateriali quali marchi o brevetti).

Per operazioni di minore rilevanza si intendono quelle diverse dalle operazioni di maggiore rilevanza e dalle operazioni di importo esiguo. Infine si intendono per operazioni ordinarie quelle che rientrano nell'ordinario esercizio dell'attività operativa e della connessa attività finanziaria

## **11. Società di minori dimensioni**

Sono quelle società per le quali né l'attivo dello stato patrimoniale né i ricavi, come risultanti dall'ultimo bilancio consolidato approvato, superano i **500 milioni di euro**.

Le società di minori dimensioni non possono più qualificarsi tali nel caso in cui, per due esercizi consecutivi, non soddisfino congiuntamente i predetti requisiti.

## **12. Società di recente quotazione**

Sono le società con azioni quotate nel **periodo**

**compreso tra la data di inizio delle negoziazioni e la data di approvazione del bilancio** relativo al secondo esercizio successivo a quello di quotazione.

Non possono definirsi società di recente quotazione, le società risultanti dalla fusione o dalla scissione di una o più società con azioni quotate che non siano, a loro volta, di recente quotazione.

Ferma restando la disciplina di trasparenza, queste società possono applicare la normativa per le operazioni di minore rilevanza, anche alle operazioni di maggiore rilevanza.

### 13. Amministratori indipendenti e consiglieri di gestione indipendenti

Il Regolamento fornisce, inoltre, la definizione di “amministratori indipendenti” e “consiglieri di gestione indipendenti”.

Sono quelli in possesso dei **requisiti di indipendenza** previsti dall’art. 148, comma 3, del Testo unico di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, che sono, poi, quelli relativi ai sindaci e, cioè, non possono essere eletti e, se eletti, decadono dall’ufficio:

- a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall’art. 2382 del codice civile;
- b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società ed ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l’indipendenza.

Gli amministratori indipendenti non sono coinvolti nella gestione corrente ma solo su specifiche e circostanziate operazioni rilevanti, senza perdere, pertanto, l’indipendenza e la qualifica di non esecutivi.

Essi possono avvalersi, a spese della società, di pareri di esperti di loro scelta, in ragione della natura, del valore o delle caratteristiche dell’operazione.

### 14. Adozione di procedure

I consigli di amministrazione o i consigli di gestione delle società adottano, secondo i principi indicati nel Regolamento, procedure che assicurino la **trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale** delle operazioni con parti correlate.

In particolare, tali procedure:

- a) identificano le operazioni di maggiore rilevanza;
- b) identificano i casi di esenzione ai quali le società intendono fare ricorso;
- c) identificano i requisiti di indipendenza degli amministratori o dei consiglieri di gestione e di sorveglianza;
- d) stabiliscono le modalità con cui si istruiscono e si approvano le operazioni con parti correlate;
- e) fissano le modalità ed i tempi con i quali sono fornite agli amministratori o consiglieri indipendenti che esprimono pareri sulle operazioni con parti correlate nonché agli organi di amministrazione e controllo, le informazioni sulle operazioni, con la relativa documentazione, prima della deliberazione, durante e dopo l’esecuzione delle stesse;

Le delibere sulle procedure sono approvate **pre-vio parere favorevole di un comitato** composto esclusivamente da amministratori indipendenti o, per le società che adottano il sistema di amministrazione e controllo dualistico, da consiglieri di gestione o consiglieri di sorveglianza indipendenti.

L’organo di controllo vigila sulla conformità delle procedure adottate ai principi indicati nel Regolamento nonché sulla loro osservanza e ne riferisce all’assemblea ai sensi dell’art. 2429, secondo comma, del codice civile.

Le procedure e le relative modifiche sono pubblicate nel sito *Internet* delle società, fermo l’obbligo di pubblicità, anche mediante riferimento al sito medesimo.

Riassumendo, i punti cardine del Regolamento sono i seguenti:

- a) il rafforzamento e la centralità del ruolo degli amministratori c.d. indipendenti in tutte le fasi del processo decisionale sulle operazioni con parti correlate. Si introduce per la prima volta (peraltro con normativa di rango secondario e non primario: su questo, infatti, l’art. 2391-*bis* del codice civile nulla diceva) uno statuto speciale degli amministratori indipendenti, ossia un complesso di poteri/doveri loro propri in via esclusiva, ossia non condivisi con

gli altri componenti del CdA.  
b) il regime di trasparenza.

## 15. Esenzioni

Alcune operazioni possono essere esentate in tutto o in parte dall'applicazione della disciplina. Tra queste: le operazioni **di importo esiguo**; le operazioni **ordinarie** concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o *standard*; le operazioni **urgenti** (quelle indifferibili o legate a situazioni di crisi aziendale); l'assegnazione di **compensi agli amministratori** ed agli alti dirigenti in attuazione di politiche di remunerazione già passate al vaglio dell'assemblea. Per consentire alle società di adeguare le procedure interne alla nuova normativa, è stato previ-

sto un **regime transitorio** con due scadenze. Il regime di trasparenza aveva efficacia dal primo **ottobre 2010**. Le nuove procedure dei meccanismi decisionali, invece, dal primo **gennaio 2011**.

## 16. Esemplificazione pratica

Si forniscono, ora, alcune indicazioni di carattere pratico per quanto riguarda la redazione di un possibile **modello di comportamento in materia di operazioni con Parti Correlate**, modello che viene proposto a puro titolo di esempio e senza alcuna pretesa di completezza, modificabile secondo le particolari esigenze e situazioni, facendo anche riferimento ad altre esperienze di Entità di rilievo e di riconosciuta importanza che, da tempo, operano sul mercato.

### **CODICE DI COMPORTAMENTO IN MATERIA DI OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE** **Documento approvato dal Consiglio di Amministrazione di "ALFA S.p.A." nella seduta del .....**

#### **PREMESSA**

Il presente codice di comportamento (in seguito il "Codice") viene emanato dalla Alfa S.p.A. (in seguito "Alfa" od anche "Società"), in applicazione della normativa vigente in materia di operazioni con Parti Correlate.

Il presente Codice ha lo scopo di formalizzare alcune regole di governo societario e disciplinare l'effettuazione delle operazioni con Parti Correlate da parte di Alfa e delle società del Gruppo, individuando regole interne idonee ad assicurare il rispetto dei criteri di trasparenza e correttezza sostanziale e procedurale, per quel che concerne il compimento da parte di Alfa e delle sue controllate e collegate, delle operazioni aventi un significativo rilievo economico, patrimoniale e finanziario, nonché di stabilire le modalità di adempimento dei relativi obblighi informativi, ivi compresi quelli previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari, vigenti ed applicabili.

#### **DEFINIZIONI**

In aggiunta ai termini eventualmente definiti in altre parti del presente Codice, i seguenti termini e definizioni avranno il significato qui di seguito attribuito a ciascuno di essi.

#### Operazioni fra Parti Correlate

.....

#### Operazioni Ordinarie

.....

#### Operazioni Straordinarie

.....

#### Operazioni Rilevanti

.....

#### Parte Correlata

Ai sensi delle disposizioni di cui al Principio IAS 24,

#### Concetto di "rilevanza"

.....

#### **AMBITO DI APPLICAZIONE**

Sono tenuti al rispetto delle disposizioni previste dal presente Codice, i componenti degli organi di amministrazione e di controllo, nonché i dirigenti delle società interessate.

Il Presidente del consiglio di Amministrazione della Società, od altro incaricato, consegna copia del presente Codice, ai soggetti di cui al precedente punto, unitamente al modulo di cui all'allegato A), rispettivamente:

a) all'atto dell'accettazione della nomina, per quanto riguarda i componenti degli organi amministrativi e controllo delle società interessate;

b) all'atto dell'assunzione, per quanto riguarda i dirigenti delle società interessate.

I soggetti in questione che hanno ricevuto copia del presente Codice, saranno tenuti a compilare, sottoscrivere e restituire entro e non oltre cinque giorni dalla consegna, il modulo di cui all'allegato A), al fine di dare atto della piena conoscenza ed accettazione del presente Codice, restando, tuttavia inteso, che le disposizioni in esso contenute, sono e saranno applicabili a tali soggetti, indipendentemente dalla sottoscrizione da parte degli stessi, del modulo in questione.

Ciascuno dei soggetti che precedono, mediante la compilazione e sottoscrizione del modulo, forniscono irrevocabilmente il proprio consenso, ai sensi del D. Lgs. 196/2003, per il trattamento dei dati richiesti.

### **DISCIPLINA DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE**

Le operazioni con Parti Correlate sono eseguite con criteri di correttezza sostanziale e procedurale, intendendo per correttezza sostanziale, quella dell'operazione dal punto di vista economico quando, ad esempio, il prezzo di trasferimento di un bene sia allineato con i prezzi di mercato.

Per correttezza procedurale si intende il rispetto di procedure che mirano ad assicurare, appunto, la correttezza sostanziale dell'operazione.

La documentazione a supporto delle operazioni con Parti Correlate, è conservata in modo da consentire di individuare:

- a) le caratteristiche dell'operazione;
- b) la natura della correlazione;
- c) l'interesse della Società, all'operazione;
- d) le eventuali caratteristiche di atipicità e/o inusualità dell'operazione;
- e) le modalità di determinazione delle condizioni economiche dell'operazione;

### **Deliberazioni in materia di Operazioni Ordinarie effettuate con Parti Correlate**

Dette operazioni non necessitano della preventiva approvazione dell'organo amministrativo.

Sono oggetto di semplice informativa al Consiglio di Amministrazione di Alfa, nella prima riunione utile.

Si tratta di operazioni che non presentano i profili delle operazioni atipiche od inusuali e che, per oggetto, natura e caratteristiche, non sono estranee al normale corso degli affari di Alfa.

Sono regolate, cioè, a condizioni, termini e modalità non difformi da quelle di mercato, usual-

mente praticate nei rapporti con soggetti non compresi tra le Parti Correlate, aventi un valore non superiore a ..... euro, da intendersi quale importo unitario, ovvero aggregato qualora si tratti di più operazioni aventi la medesima natura od analogo oggetto, concluse nel medesimo contesto.

Le operazioni ordinarie, appena definite, quindi, rientrano nel potere di gestione degli Amministratori; nel caso, però, si tratti di operazioni in cui l'Amministratore Delegato od altro soggetto abbia un interesse, egli si astiene dal compiere l'operazione ed investe della stessa il Consiglio, informandolo della natura, dei termini, dell'origine e della portata di tale interesse.

Periodicamente, poi, o comunque almeno ogni sei mesi, i soggetti di cui sopra presentano al Consiglio di Amministrazione, una relazione riguardante tali operazioni, dalla quale risulti, per ciascuna Parte Correlata interessata, la tipologia delle operazioni, gli effetti economici e patrimoniali, i rischi potenziali, la specificazione delle parti non correlate con le quali vengono concluse analoghe operazioni a condizioni non dissimili.

### **Deliberazioni in materia di Operazioni Straordinarie ed Operazioni Rilevanti effettuate con Parti Correlate**

Il compimento di tali operazioni richiede la preventiva approvazione del Consiglio di Amministrazione di Alfa al quale viene sottoposta una adeguata relazione in ordine agli elementi caratteristici dell'operazione sia sotto il profilo strategico che economico e finanziario, legale e fiscale; altri aspetti dell'informativa riguardano la natura della correlazione, le modalità esecutive dell'operazione, le condizioni temporali ed economiche previste per la sua realizzazione, il procedimento valutativo seguito, le motivazioni sottostanti e gli eventuali rischi connessi all'operazione.

Qualora un Amministratore sia portatore di un interesse nell'operazione, diretto od indiretto, ossia riferito ad una Parte Correlata ad Alfa per il suo tramite, l'Amministratore stesso informa il Consiglio di amministrazione in modo esauriente sull'interesse e sulle circostanze del medesimo e si allontana dalla riunione al momento della deliberazione, ovvero, qualora la sua presenza sia necessaria per il mantenimento del quorum costitutivo, si astiene dalla votazione.

Se il soggetto interessato è l'Amministratore Delegato e si tratti di operazione rientrante nei po-



teri allo stesso attribuiti, questi si astiene dal compiere l'operazione, investendo della stessa, il Consiglio di Amministrazione.

Qualora la correlazione sussista con uno dei Sindaci effettivi di Alfa o con una Parte Correlata ad Alfa per il suo tramite, il Sindaco interessato informa tempestivamente gli altri Sindaci ed il Presidente del Consiglio di Amministrazione di Alfa, circa la natura, i termini, l'origine e la portata del proprio interesse.

Debbono essere considerate particolarmente significative le seguenti operazioni, con qualunque controparte esse siano realizzate:

- a) L'acquisizione o dismissione, sotto qualsiasi forma, d'aziende o di rami d'azienda, immobilizzazioni od altri cespiti e/o attività per un valore superiore ad Euro .....
- b) l'acquisizione o dismissione, sotto qualsiasi forma, di partecipazioni per un valore superiore ad euro .....
- c) la costituzione di società e/o comunque, la realizzazione, sotto qualsiasi forma, di partnership od alleanze strategiche che comportino un impegno finanziario superiore ad Euro .....
- d) la concessione di finanziamenti, fidi, garanzie reali o personali, od altre operazioni creditizie attive, o la modifica dei termini di tali finanziamenti se di importo superiore ad Euro .....per singola operazione;
- e) l'assunzione di finanziamenti, fidi, od altre operazioni creditizie passive, o la modifica dei termini di tali finanziamenti se di importo superiori ad Euro ..... per singola operazione;
- f) la sottoscrizione di transazioni per importi superiori ad Euro .....
- g) l'emissione di strumenti finanziari;
- h) il perfezionamento, conclusione e modifica di qualsiasi contratto attivo o passivo, di importo superiore ad euro ..... o avente una durata superiore a ... anni;
- i) il compimento di qualsiasi spesa, investimento o disinvestimento di importo superiore ad Euro .....

.....  
 .....

Le operazioni che, singolarmente considerate, non superano i parametri su esposti, ma costituiscono esecuzione di un medesimo piano strategico, sono del pari considerate particolarmente significative e, pertanto, debbono essere esaminate ed approvate dal Consiglio di Amministrazione se, considerate complessivamente, superano detti parametri.

Il Consiglio di Amministrazione esamina e valuta le operazioni particolarmente significative an-

che se esse debbano essere realizzate da una società controllata o collegata.

A tal fine gli organi delegati hanno cura che tutti gli Amministratori esecutivi delle società del gruppo, siano a conoscenza delle presenti Linee Guida.

## **ESCLUSIONI**

Sono escluse dall'obbligo di autorizzazione e comunicazione al Consiglio di Amministrazione, le operazioni che non presentino i profili delle operazioni atipiche od inusuali e che sono regolate a condizioni, termini e modalità non difformi da quelle di mercato, normali e/o usualmente praticate nei rapporti con soggetti non ricompresi tra le Parti Correlate.

Sono, comunque, escluse dall'informativa, le operazioni che danno attuazione a delibere del Consiglio di Amministrazione o sono state già oggetto di specifica informativa al Consiglio e quelle il cui corrispettivo è determinato sulla base del valore stimato da un terzo indipendente dalle parti.

## **ESPERTI INDIPENDENTI**

Se del caso, il Consiglio di Amministrazione, avendo riguardo alla natura, al valore o alle altre caratteristiche dell'operazione, delibera sulle operazioni per le quali è richiesta la sua approvazione, avvalendosi dell'ausilio di esperti indipendenti che si esprimeranno sulle condizioni economiche, sulla legittimità e sugli aspetti tecnici dell'operazione stessa.

Tali esperti sono scelti tra i soggetti di riconosciuta professionalità e competenza sulle materie interessate dalla deliberazione e dei quali dovrà essere riconosciuta l'indipendenza e l'assenza di conflitti di interesse in relazione all'operazione.

## **OBBLIGHI DI INFORMATIVA**

Il Consiglio di Amministrazione provvede a rendere note, nella relazione sulla gestione, le Operazioni Ordinarie, Straordinarie e quelle Rilevanti compiute nel corso dell'esercizio.

Riferisce, con periodicità almeno trimestrale, al Collegio Sindacale, in merito alle Operazioni con Parti Correlate concluse, anche per il tramite di società interessate diverse alla Società, nel corso del trimestre, nonché in merito allo stato di attuazione, alla data di chiusura del trimestre, delle Operazioni con Parti Correlate la cui esecuzione sia differita nel tempo o periodica.

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza delle disposizioni di cui al presente Codice e ne riferisce nella relazione all'assemblea della Società.

Ai fini di quanto precede, i componenti degli organi di amministrazione, i direttori generali ed i dirigenti delle società interessate informano il Collegio Sindacale delle società, in merito a qualsiasi violazione del presente codice di cui essi vengono a conoscenza nell'esercizio del proprio ufficio.

### **COMUNICAZIONI ALLA SOCIETÀ**

Le Parti Correlate individuate ai fini della presente procedura in conformità al principio IAS 24, dovranno comunicare e procurare che vengano comunicate al Direttore Affari Legali e Societari di Alfa, le informazioni necessarie per consentire alla stessa, di adempiere agli obblighi

derivanti dall'adozione della procedura.

A tal fine il Direttore Affari Legali e Societari, nell'ambito della massima trasparenza, si adopera affinché la procedura sia resa disponibile sul sito web della Società e affinché la stessa sia comunicata alle società controllate e collegate ad Alfa ed ai relativi dirigenti con responsabilità strategiche.

### **DISPOSIZIONI FINALI**

Il Consiglio di Amministrazione di Alfa si riserva di aggiornare ed integrare i Principi di Comportamento in materia di operazioni con Parti Correlate, anche tenendo conto dell'evoluzione normativa e dell'esperienza applicativa che verrà a maturare in materia.

**Alfa S.p.A.**  
**Il Consiglio di Amministrazione**